



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 1545 del 17/05/2017

**OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.**

### IL RETTORE

**VISTA** la L. n. 168/1989 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la L. n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario";

**VISTA** la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 213 del 22/03/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2016;

**VISTO** il D.R. n. 646 del 29/02/2016 con cui è stato emanato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Torino;

**VISTO** l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato "Commissioni giudicatrici";

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016;

**RILEVATO** che tali Linee Guida rinviano l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti le Commissioni giudicatrici ad una successiva deliberazione ANAC, che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione di un Regolamento, da adottarsi, previa adozione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, entro sei mesi dalla pubblicazione delle predette Linee guida n. 5 in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.283 del 3/12/2016);

**VISTO** l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo ANAC, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017/V/4 del 26/04/2017 che ha approvato il testo del nuovo Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

**RILEVATO** che il 5 maggio 2017 (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L) è stato pubblicato il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che entrerà in vigore il 20 maggio p.v., il quale rende necessario apportare alcune lievi modifiche al testo del Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvato con la Delibera del CdA di cui sopra;

**ESAMINATO** ogni opportuno elemento;

### DECRETA

**DI EMANARE** il Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che viene allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto Rettorale verrà pubblicato, unitamente al predetto Regolamento, all'Albo on line dell'Ateneo e sul sito web [www.unito.it](http://www.unito.it).

IL RETTORE

Prof. Gianmaria Ajani

Visto: La Direttrice Direzione Bilancio e Contratti



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

#### **ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità individuate dall'Università degli Studi di Torino (di seguito Università) per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice dei contratti pubblici") nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che sarà istituito dall'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del citato Codice dei contratti pubblici.

2. Le Commissioni giudicatrici sono esclusivamente competenti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, nonché per la verifica, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse.

#### **ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI**

1. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici gli appartenenti alle seguenti categorie:

a. Professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini/Collegi: iscrizione da almeno 5 anni in Ordini/Collegi professionali; per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini/Collegi: documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari ad almeno 5 anni;

b. Dipendenti a tempo determinato/indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata c/o l'Università degli Studi di Torino o c/o altre Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;

c. Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori che svolgano la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni c/o l'Università degli Studi di Torino o altre Università.

2. I soggetti di cui alle precedenti categorie possono far parte delle Commissioni giudicatrici anche se in quiescenza.

#### **ART. 3 - MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI**

1. L'Università procederà, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice, previa individuazione dei componenti nell'ambito di un Elenco di esperti, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2 e suddivisi per settori di specializzazione.

2. Tale Elenco di esperti sarà ripartito in due sezioni (rispettivamente composte da soggetti interni ed esterni all'Università), formato a seguito di presentazione di domanda da parte degli interessati (sulla base di apposito avviso pubblico, reso disponibile sul profilo di committente dell'Ateneo, nella sezione "amministrazione trasparente" (al link [www.unito.it/bandi\\_gara](http://www.unito.it/bandi_gara)), nonché aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. La presentazione della candidatura non comporterà alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di un'eventuale nomina.
4. La scelta dei componenti della Commissione giudicatrice avverrà previo sorteggio pubblico, nel rispetto del principio di rotazione (ossia con impossibilità del soggetto selezionato quale commissario di gara di ricoprire analogo incarico per più di due volte nello stesso anno se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari), nell'ambito degli esperti qualificati nel settore maggiormente affine all'oggetto del contratto.
5. I commissari saranno scelti nell'ambito della sezione dell'Elenco di esperti composta da soggetti esterni all'Ateneo, ovvero in caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici o in caso di affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero per i contratti che non presentano particolare complessità (ad esempio le procedure svolte con piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off - in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero - sulla base di formule indicate nella documentazione di gara), alcuni commissari potranno essere scelti nell'ambito della sezione dell'Elenco di esperti composta da soggetti interni all'Ateneo, ad eccezione del Presidente, che sarà, in ogni caso, individuato nella sezione dell'Elenco di esperti formata da soggetti esterni.
6. L'Università individuerà i commissari in numero pari a tre. In caso di contratti di particolare complessità ovvero qualora si renda necessario l'apporto di una pluralità di competenze, secondo la valutazione espressa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), i commissari potranno essere in numero massimo di cinque.
7. L'Università sorteggerà altresì un esperto supplente, il quale interverrà in caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa o di una causa di incompatibilità o astensione di cui al successivo art. 4.
8. Il Presidente della Commissione giudicatrice sarà individuato dall'Università tra i commissari sorteggiati.
9. La nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara sarà valutata dall'Università con riferimento alla singola procedura.
10. Il ruolo di segretario verbalizzante verrà assunto da uno dei componenti della Commissione giudicatrice, scelto di comune accordo dai medesimi.
11. L'Università pubblicherà tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici) ed il compenso dei singoli commissari.

### **ART. 4 – REQUISITI DI MORALITA' E COMPATIBILITA'**

1. I commissari non devono aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il far parte delle Commissioni giudicatrici, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016.

2. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

3. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore c/o l'Università non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalla stessa Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto, ai sensi dell'art. 77, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

4. Si applicano ai commissari l'art. 51 del c.p.c. e l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 77, comma 6 del Codice predetto.

### **ART. 5 – REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITA'**

1. Costituiscono requisiti di esperienza e professionalità oltre a quelli di cui al precedente art. 2:

a. possesso di Laurea magistrale o diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di istruzione secondaria superiore;

b. competenza ed esperienza pregressa nella contrattualistica pubblica derivante da: aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e persistere per tutta la durata dell'incarico.

### **ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

1. I candidati, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli esperti di cui al precedente art. 3, dovranno presentare:

a. domanda regolarmente sottoscritta, recante evidenza della categoria di appartenenza, tra quelle elencate al precedente art. 2, nonché dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1, nonché dei requisiti di esperienza e professionalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore;

b. curriculum professionale formato europeo.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **ART. 7- VERIFICA DELLE CANDIDATURE**

1. Le candidature saranno sottoposte a cura dell'Ufficio competente dell'Università alla verifica, a campione, dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2, 4, comma 1, e 5, sulla base di quanto auto-dichiarato dagli interessati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
2. I candidati privi dei requisiti richiesti non saranno inseriti nell'Elenco degli esperti.
3. Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella apposita sezione - interni o esterni all'Ateneo - dell'Elenco degli esperti, suddiviso per settore di relativa specializzazione.
4. L'Elenco degli esperti sarà reso pubblico sul profilo di committente dell'Università, nella sezione "amministrazione trasparente" (al link [www.unito.it/bandi\\_gara](http://www.unito.it/bandi_gara)).
5. I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 5 e/o il sopraggiungere di eventuali cause di esclusione di cui al precedente art. 4, comma 1; in particolare, gli iscritti sono tenuti a comunicare all'Università ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'Elenco medesimo.

### **ART. 8 – OBBLIGHI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. I componenti delle Commissioni giudicatrici sono tenuti a garantire:
  - a. la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dall'Università;
  - b. la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice, nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Università;
  - c. la disponibilità a concludere celermente l'attività.

### **ART. 9 - CODICE ETICO**

1. La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'Elenco deve fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
  - a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
  - b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
  - c. non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
  - d. soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
  - f. ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
  - g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
  - h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
  - i. riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
  - j. comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
  - k. non indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.
3. I componenti dell'Elenco chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.
4. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dall'Università qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
5. L'Università ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione.

### **ART. 10 – ACCETTAZIONE- RINUNCIA ALL'INCARICO**

1. L'accettazione dell'incarico avverrà, una volta presa visione delle offerte pervenute, previa dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 4445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause ostative e/o nelle condizioni di incompatibilità o astensione previste dall'art. 4 del presente Regolamento ovvero rinuncerà all'incarico.
2. L'Università, prima del conferimento dell'incarico, accerterà la veridicità di quanto auto-dichiarato dall'interessato ai sensi del comma 1. Nell'ipotesi in cui l'interessato rinunci all'incarico ovvero l'Università accerti la sussistenza di alcuna delle cause ostative e/o delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui al precedente comma 1, procederà alla sostituzione dell'esperto con il supplente in precedenza sorteggiato.
3. Una volta accettato l'incarico, l'interessato non potrà interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi sopravvenuti, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione. In tale evenienza, si procederà alla sostituzione dell'esperto (con sua cancellazione se del caso dall'Elenco) con il supplente in precedenza sorteggiato o con altro esperto iscritto nell'apposito Elenco, previo espletamento delle verifiche di cui sopra.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **ART. 11 – COMPENSI**

1. Gli esperti nominati componenti delle Commissioni giudicatrici percepiranno il compenso previsto nel Decreto di nomina, stabilito secondo i seguenti criteri:
  - a. per gare di importo posto a base di gara fino ad euro 500.000,00, se il numero delle offerte pervenute è pari o inferiore a 10: euro 500,00 (importo lordo);
  - b. per gare di importo posto a base di gara da euro 501.000,00 fino ad euro 1.500.000,00 se il numero delle offerte pervenute è pari o inferiore a 10: euro 700,00 (importo lordo);
  - c. per gare di importo posto a base di gara da euro 1.501.000,00 fino ad euro 5.000.000,00, se il numero delle offerte pervenute è pari o inferiore a 10: euro 1.000,00 (importo lordo);
2. Qualora il numero delle offerte pervenute sia superiore a 10, gli importi di cui sopra saranno maggiorati del 15%.
3. Qualora il numero delle offerte pervenute sia superiore a 30, gli importi di cui sopra saranno maggiorati del 20%.
4. Al Presidente della Commissione spettano i compensi di cui ai commi precedenti maggiorati del 10%.
5. Ai membri delle Commissioni, scelti tra il personale interno dell'Amministrazione universitaria non spetta alcuna compenso.
6. Le spese derivanti dalla corresponsione dei predetti compensi e rimborsi dovranno essere inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
7. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice dovrà contenere il termine per l'espletamento dell'incarico, che potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
8. Il pagamento del compenso è subordinato al rispetto del termine di cui sopra ed all'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

### **ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Tutti i dati personali di cui l'Università venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
  - a. registrare i dati relativi agli esperti;
  - b. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
  - c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
  - d. inviare comunicazioni agli interessati;
  - e. adempiere gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Università degli Studi di Torino con sede in Torino, via Verdi n. 8 e il Responsabile dei medesimi dati è la Dott.ssa Claudia Bonifanti Responsabile dell'Area Appalti e Contratti della Direzione Bilancio e Contratti.

### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.